



Comune di Val della Torre
Città Metropolitana di Torino

AREA SERVIZI GENERALI ED ISTRUZIONE
Ufficio Commercio

REGOLAMENTO
RECANTE LE NORME GENERALI
PER LO SVOLGIMENTO DELLA MOSTRA MERCATO
DEI PRODOTTI TIPICI
ANNESSA ALLA SAGRA DEL SALAME DI CINGHIALE,
DELLE FIERE PRIMAVERILE ED AUTUNNALE
E DEGLI ANNESSI MERCATINI
AVENTI COME TEMATICA IL COLLEZIONISMO,
L'USATO, L'ANTIQUARIATO
E L'OGGETTISTICA VARIA

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 11.03.2019

INDICE

Art.	OGGETTO	Pag.
1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
2	I MERCATI A CADENZA ULTRAMENSILE (FIERE): CARATTERISTICHE	3
3	MOSTRA MERCATO DEI PRODOTTI TIPICI: CARATTERISTICHE	3
4	ESPOSIZIONI E PICCOLI MERCATINI	4
5	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI EVENTI FIERISTICI LOCALI	4
6	FORME DI PUBBLICITÀ	4
7	AREE DEGLI EVENTI FIERISTICI	4
8	SOGGETTI AMMESSI	5
9	DOMANDE DI PARTECIPAZIONE	5
10	CATEGORIE E DIMENSIONI DEI POSTEGGI	6
11	ORARI DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ED ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI	7
12	COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZATORE, PREPOSTI ALLA VIGILANZA ED ALLA VERIFICA DELLE PRESENZE, REGISTRO COMUNALE DELLE PRESENZE	7
13	VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI HOBBISTI	8
14	TARIFFE DI PARTECIPAZIONE	9
15	REGOLE PER LA CIRCOLAZIONE NELLE FIERE	9
16	OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI	9
17	NORME IGIENICO SANITARIE E COLLOCAMENTO DELLE DERRATE	10
18	SUPERFICIE ED ATTREZZATURE DI VENDITA	10
19	DIVIETI DI VENDITA	11
20	VENDITA DI ANIMALI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE	11
21	FURTI, DANNEGGIAMENTI E INCENDI	11
22	NORME TRANSITORIE E FINALI	11

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Con il presente regolamento, emanato nel rispetto delle vigenti fonti normative, il Comune di VAL DELLA TORRE intende regolamentare il sistema della vendita effettuata nei mercati ultramensili (Fiere) già esistenti, nella Mostra Mercato dei Prodotti Tipici annessa alla Sagra del Salame di Cinghiale e nei relativi Mercatini eventi come aventi come tematica il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia (Hobbisti).

ART. 2 – I MERCATI A CADENZA ULTRAMENSILE (FIERE): CARATTERISTICHE

Le manifestazioni fieristiche che si svolgono sul territorio Valtorrese in primavera ed in autunno da tempo immemorabile sono:

- la Fiera Primaveraile: che ha luogo presso la Borgata BRIONE l'ultima domenica del mese di aprile;
- la Fiera Autunnale: che ha luogo presso la località CAPOLUOGO l'ultima domenica del mese di settembre.

Alle Fiere locali sono annessi i Mercatini degli Hobbisti.

Agli eventi fieristici possono partecipare:

- gli operatori commerciali per la vendita, con o senza somministrazione, di prodotti alimentari e bevande
- produttori agricoli; gli operatori commerciali per la vendita di prodotti non alimentari;
- gli hobbisti (muniti del regolare tesserino);
- gli artigiani / espositori;
- i titolari di esercizi di vendite in sede fissa (operanti nelle aree interessate dalle fiere);
- le associazioni senza scopo di lucro

come meglio descritti al successivo art. 8. Per gli eventi fieristici sono a disposizione massimo n. 100 posteggi per la fiera primaveraile e 120 posteggi per la fiera autunnale.

In occasione della fiera autunnale, in particolari aree, idonee dal punto di vista igienico-sanitario, possono aver luogo esposizioni di animali.

ART. 3 – MOSTRA MERCATO DEI PRODOTTI TIPICI: CARATTERISTICHE

La Sagra del Salame di Cinghiale è organizzata dall'Associazione Turistica Pro Loco Val della Torre con lo scopo di valorizzare il Territorio Valtorrese, promuovere i Prodotti Tipici Locali con particolare riferimento al Salame Valtorrese di Cinghiale che è stato istituito del marchio De.C.O. (Denominazione Comunale d'Origine).

In occasione della Sagra, che ha luogo o l'ultima domenica del mese di marzo o la prima domenica del mese di aprile in località CAPOLUOGO, si svolge una Mostra Mercato dei Prodotti Tipici aperta a produttori non solo piemontesi, ma anche delle altre regioni italiane.

Alla Mostra Mercato è annesso il Mercatino degli Hobbisti.

Alla Mostra Mercato (*successivamente anche definita evento fieristico*) possono partecipare:

- gli operatori commerciali per la vendita, con o senza somministrazione, di prodotti alimentari e bevande "tipici";
- i produttori agricoli;
- gli hobbisti (muniti del regolare tesserino).

Sono altresì ammessi, per un numero complessivo massimo di 15 posti, gli operatori commerciali per la vendita di prodotti non alimentari, artigiani / espositori, titolari di esercizi di vendite in sede fissa (operanti nelle aree interessate dalla mostra mercato), associazioni senza scopo di lucro, come meglio descritti al successivo art. 8.

Per la Mostra Mercato sono a disposizione 120 posteggi.

ART. 4 – ESPOSIZIONI E PICCOLI MERCATINI

In occasione degli eventi fieristici descritti agli artt. 2 e 3 possono aver luogo:

- Esposizione dei Vecchi Mestieri;
- Mercatino dei Bimbi;
- Mercatino dei Funghi (come meglio successivamente regolamentato);
- Spettacoli ed animazioni, (nel rispetto delle vigenti norme per il pubblico spettacolo che, se necessario, daranno luogo o a SCIA o ad Autorizzazione di Pubblico Spettacolo).

Il “Mercatino dei Funghi” è destinato alla vendita al dettaglio di funghi freschi spontanei, da parte di raccoglitori in possesso di autorizzazioni comunali per la vendita.

I funghi freschi spontanei devono essere venduti a peso netto.

I funghi, i prodotti del sottobosco e le castagne, devono essere posti in vendita in appositi contenitori per alimenti, siano essi di legno, vimini, carta, cartoncino o plastica.

I contenitori per i funghi non devono avere dimensioni superiori a cm 30 x 40 ed il contenuto deve essere disposto su un solo strato per una quantità massima di 2 chili di funghi freschi per contenitore.

Tutti i contenitori devono riportare in modo ben visibile il prezzo di vendita ed il peso della porzione offerta. Non è ammessa alcuna altra formula pubblicitaria sul prodotto posto in vendita, tranne che per il prezzo ed il peso netto.

E' tassativamente vietata la vendita di esemplari sfusi (senza contenitore, prezzo, peso e certificazione micologica) del genere Boletus Edulis e relativo gruppo.

CERTIFICAZIONE SANITARIA

La vendita al dettaglio dei funghi freschi spontanei è consentita previa certificazione di avvenuto controllo da parte del Centro Micologico dell'A.S.L. TO3 competente per territorio.

Ciascun contenitore venduto dovrà essere accompagnato dal relativo certificato di controllo del Centro Micologico dell'A.S.L. TO3 o di altro micologo competente incaricato del servizio con validità giornaliera.

ART. 5 – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI EVENTI FIERISTICI LOCALI

Il Comune può gestire direttamente i propri eventi fieristici oppure affidarne l'organizzazione e la gestione (totali o parziali) a soggetto terzo, pubblico o privato.

Nel caso di affidamento a soggetto terzo (Ditta o Associazione) può essere previsto che questi richieda direttamente all'operatore commerciale, espositore, etc. (con esclusione solo delle Associazioni senza scopo di lucro, i vecchi mestieri aventi sede in VAL DELLA TORRE ed i titolari di esercizi di vendita in sede fissa (operanti nelle aree interessate dagli aventi fieristici) una tassa di partecipazione, che verrà comunque concordata con il Comune, per ogni evento.

ART. 6 – FORME DI PUBBLICITÀ

Il Comune provvede a dare notizia delle manifestazioni fieristiche annuali, nell'idonea sezione del sito istituzionale, entro il 15 febbraio.

La Ditta/Associazione organizzatore deve inviare, entro 18 giorni da ogni singolo evento, all'ufficio affissioni del Comune di VAL DELLA TORRE (o società da questo incaricata), n. 30 manifesti, dim. minime 50 x 70, recanti anche il programma delle manifestazioni nelle quali sono inclusi gli eventi fieristici.

ART. 7 – AREE DEGLI EVENTI FIERISTICI

Come citato all'art. 5 le Fiere e la Mostra Mercato dei Prodotti Tipici sono organizzate o dal Comune o da Ditta/Associazione su incarico del Comune di VAL DELLA TORRE.

I mercati ultramensili (Fiere) e la Mostra Mercato dei Prodotti Tipici di VAL DELLA TORRE hanno luogo nei giorni precisati agli artt. 2 e 3.

La Giunta Comunale, ogni anno e con apposita deliberazione, comunica alla Regione Piemonte le date di svolgimento degli eventi fieristici dell'anno successivo. Nel caso di successiva modifica, per sopraggiunti imprevisti, della data di svolgimento degli eventi già deliberati e comunicati alla Regione Piemonte, si provvede con opportuna delibera di Consiglio Comunale.

Le Fiere e la Mostra Mercato hanno luogo nelle seguenti aree:

- Fiera Primaveraile - Borgata BRIONE in:
 - Via Brione
 - Piazza della Chiesa
 - Via Astrua
 - Via Grande Torino
- Fiera Autunnale - Località CAPOLUOGO in:
 - Piazza Municipio
 - Piazzale degli Alpini
 - Via Roma
 - Via Gibbione, Parco "Sindaco Cravanzola", parcheggio privato del Centro Servizi e terreno di proprietà comunale
 - Area Spettacoli
- Mostra Mercato dei Prodotti Tipici – Località CAPOLUOGO
 - Piazzale degli Alpini
 - Piazza Municipio
 - Via Roma
 - Via Gibbione, Parco "Sindaco Cravanzola", parcheggio privato del Centro Servizi e terreno di proprietà comunale
 - Area Spettacoli.

L'area di svolgimento delle manifestazioni è individuata in apposite planimetrie (predisposte dall'ufficio tecnico comunale ed allegate al presente regolamento sotto le lettere A) e B).

I posteggi vengono determinati, in occasione di ogni singola manifestazione, dal Comune o dalla Ditta/Associazione organizzatore incaricata dal Comune.

ART. 8 – SOGGETTI AMMESSI

I soggetti ammessi a partecipare agli eventi fieristici del Comune di VAL DELLA TORRE sono:

- a) gli operatori commerciali muniti di autorizzazione al commercio su aree pubbliche delle due tipologie A) e B), provenienti da tutto il territorio nazionale;
- b) gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese;
- c) artigiani regolarmente iscritti all'Albo C.C.I.A.A. delle imprese artigiane ed espositori di merceologie varie (operatori professionali iscritti al registro delle imprese);
- d) titolari di esercizi di vendite in sede fissa (operanti nelle aree interessate dagli eventi fieristici);
- e) hobbisti (muniti del regolare tesserino);
- f) associazioni senza scopo di lucro;
- g) venditori di funghi in possesso dell'autorizzazione comunale.

ART. 9 – DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Le domande di partecipazione alla singola manifestazione, corredate dal versamento della tariffa di partecipazione dovuta all'Organizzatore prevista all'art. 14, devono essere presentate all'Organizzatore (Comune o Ditta/Associazione all'uopo incaricata dal Comune) entro e non oltre 30 giorni prima della manifestazione, complete in ogni parte a pena nullità.

E' possibile presentare un'unica istanza per tutte le manifestazioni (o più di una manifestazione), corredata dal versamento totale della tariffa per ognuna di esse, sempre entro e non oltre 30 giorni prima della manifestazione iniziale, completa in ogni parte a pena di nullità.

Le domande di partecipazione devono essere inoltrate su appositi moduli reperibili sul sito dell'Organizzatore, con le modalità indicate nel modulo, completi in ogni parte, a pena nullità come segue:

- sulla domanda (ad esclusione degli hobbisti, delle associazioni senza scopo di lucro e dei titolari di esercizi di vendite in sede fissa operanti nelle aree interessate dagli eventi fieristici) dovrà essere applicata una marca da bollo secondo il valore corrente. Per le pratiche digitali (mail, pec) e per il fax, l'imposta di bollo dovrà essere versata in modo virtuale secondo le modalità previste dall'Agenzia delle Entrate. In tal caso l'imposta non verrà più corrisposta in maniera tradizionale, mediante l'applicazione della marca sull'istanza, ma la prova dell'avvenuto versamento dell'imposta di bollo è costituita dal file del pagamento dell'Agenzia delle Entrate che deve essere allegato alla domanda inviata telematicamente. L'originale del pagamento dovrà essere esibito il giorno della fiera su eventuale richiesta della Polizia Municipale.

La domanda al momento della sua presentazione è irrevocabile e vincolante per il presentatore.

Qualora il richiedente non possa partecipare alla manifestazione per legittima e comprovata impossibilità, è tenuto a informare l'Organizzatore con comunicazione scritta, allegando documento d'identità, almeno 7 giorni prima della data di inizio della manifestazione. In tal caso la tariffa di partecipazione prevista all'art. 14 viene rimborsata dall'Organizzatore.

I dati forniti dal partecipante tramite la domanda di ammissione sono trattati ai sensi del vigente Regolamento generale sulla protezione dei dati personali.

Sottoscrivendo la domanda di ammissione alla partecipazione agli eventi fieristici, l'operatore autorizza il Comune di VAL DELLA TORRE (e la Regione Piemonte per quanto riguarda gli hobbisti) ad utilizzare i dati forniti per operazioni di natura amministrativa, statistica, promozionale e di marketing.

L'Organizzatore dovrà far sì che le domande di partecipazione agli eventi fieristici non complete, siano regolarizzate entro e non oltre 20 giorni dalla data dell'evento.

La Ditta/Associazione organizzatore deve trasmettere all'Ufficio Commercio del Comune tutte le domande complete pervenute dagli operatori commerciali in possesso di licenze di tipo A) o B) e dagli imprenditori agricoli, ossia da coloro che svolgono regolarmente attività di vendita sul suolo pubblico entro 18 giorni dalla data della manifestazione. Le domande presentate da: hobbisti, artigiani / espositori, titolari di esercizi di vendite in sede fissa (operanti nelle aree interessate dagli eventi fieristici), associazioni senza scopo di lucro, dovranno essere presentate dall'Organizzatore al Comune non oltre 10 giorni dalla manifestazione. Tutte le domande ricevute dall'Organizzatore ricevute dopo i suddetti termini seguono l'iter degli spuntisti di cui al successivo art. 11.

Non sono ammesse ammissioni di "hobbisti" dopo il suddetto termine di giorni 10.

ART. 10 – CATEGORIE E DIMENSIONI DEI POSTEGGI

La categoria dei posteggi è la seguente:

- a) Posteggi del settore alimentare (eventualmente predisposti per gli allacciamenti alle reti di energia elettrica e idrica) che saranno assegnati in via prioritaria agli operatori della medesima tipologia di vendita (alimentari vari, o prodotti ittici, freschi)
- b) Posteggi del settore alimentare ortofrutta, che saranno assegnati in via prioritaria agli operatori della medesima specializzazione alimentare
- c) Posteggi riservati ai produttori agricoli
- d) Posteggi del settore non alimentare
- e) Posteggi riservati agli Artigiani/Espositori
- f) Posteggi riservati agli hobbisti
- g) Posteggi riservati alle Associazioni senza scopo di lucro
- h) eventuali Posteggi riservati ai "Mercatino dei Funghi", "Mercatino dei Bimbi" ed Esposizione dei Vecchi Mestieri".

I posteggi assegnati agli operatori muniti di autorizzazione al commercio su area pubblica ed agli imprenditori agricoli non potranno avere dimensioni maggiori di mt 10 (o multiplo) x mt 4.

I posteggi assegnati agli artigiani / espositori, hobbisti, associazioni senza scopo di lucro, non potranno avere dimensioni maggiori di mt. 4 x mt. 4.

I titolari di esercizi di vendite in sede fissa (operanti nelle aree interessate dagli eventi fieristici) potranno avere un posteggio di dimensioni non maggiori di mt. 4 x mt. 4.

I veicoli per il trasporto delle merci o di altro materiale in uso agli operatori commerciali, espositori, hobbisti etc possono sostare sull'area dell'evento fieristico esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente messi a disposizione, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.

ART. 11 – ORARI DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ED ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Gli orari delle manifestazioni fieristiche e mostra mercato sono i seguenti:

- Fiera Primaverile dalle ore 9:00 alle ore 19:00
- Mostra Mercato e Fiera Autunnale dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

Tutti i partecipanti devono occupare i posteggi loro assegnati entro le ore 7:30.

Dopo tale orario inizieranno le operazioni di spunta dei posteggi non occupati o non assegnati. I posteggi liberi alle ore 7:30 verranno assegnati alle ore 7:45 agli operatori spuntisti che dovranno esibire l'autorizzazione commerciale in originale, il V.A.R.A. e la visura camerale.

Tale assegnazione avviene:

- a) in base all'ordine cronologico delle domande pervenute oltre il termine di cui all'art. 9, comma 1 (30 giorni) e comunque non oltre le 96 ore antecedenti all'evento fieristico (non oltre il martedì). Anche queste istanze devono essere corredate dal versamento della tariffa di partecipazione di cui all'art. 14 pena la nullità della domanda stessa;
- b) a coloro che si presentano per la spunta nel giorno dell'evento fieristico, senza aver presentato domanda. In questo caso i posteggi ancora disponibili saranno assegnati in base all'anzianità d'iscrizione al Registro imprese, previa esibizione della visura camerale, dell'autorizzazione e del V.A.R.A. in corso. Anche gli spuntisti sono tenuti al pagamento della tariffa di partecipazione all'Organizzatore;
- c) qualora l'operatore spuntista non occupi il posteggio assegnatogli dopo 15 minuti, il posteggio si intenderà rifiutato e non sarà conteggiata la presenza;
- d) non è in alcun modo consentito lo scambio di posteggio tra operatori assegnatari di posteggio.

I banchi non possono essere allestiti prima delle ore 6:30.

L'orario di cessazione delle vendite è fissato nelle ore 18:00 per la Mostra Mercato e la Fiera Autunnale e nelle ore 19:00 per la Fiera Primaverile.

L'orario di sgombero delle aree è di un'ora oltre l'orario stabilito per la fine delle vendite.

A nessun operatore è consentito - salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità - abbandonare anticipatamente la fiera/mostra mercato.

Si può derogare dall'orario di permanenza nei casi di comprovate e assoluta necessità che dovranno essere segnalate all'Ufficio di Polizia Municipale che provvederà a darne comunicazione all'Ufficio Commercio per la registrazione dell'assenza per giusto motivo.

Il maltempo non è considerato motivo per l'abbandono.

ART. 12 – COMPITI E RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZATORE, PREPOSTI ALLA VIGILANZA ED ALLA VERIFICA DELLE PRESENZE, REGISTRO COMUNALE DELLE PRESENZE

Le presenze registrate dall'anno 2019 costituiscono criteri di anzianità per l'assegnazione futura dello stesso posteggio o per le scelte del posto nel corso di ulteriori eventi.

Nelle more dell'applicazione del presente regolamento, per l'anno 2019 la presenza alle precedenti edizioni è considerata titolo a mantenere, da parte di un operatore, il posto dell'edizione precedente.

La Ditta/Associazione organizzatore incaricata dal Comune deve:

- a) ricevere le domande dei partecipanti;
- b) assegnare i posti ai partecipanti e controllarne subito la documentazione ed eventualmente richiedere subito l'integrazione della documentazione mancante entro 20 giorni dall'evento
- c) OPERATORI COMMERCIALI ED IMPRENDITORI AGRICOLI: trasmettere, entro 18 giorni dalla data della manifestazione, all'Ufficio Commercio del Comune sia le domande pervenute dagli operatori commerciali in possesso di licenze di tipo A) o B), dagli imprenditori agricoli, ossia da coloro che svolgono regolarmente attività di vendita sul suolo pubblico (come meglio specificato al precedente art. 8) sia un file excel contenente:

- la denominazione / generalità del partecipante;
 - la categoria di partecipazione (operatore commerciale, imprenditore agricolo, etc);
 - gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica;
 - la tipologia di merci in vendita;
 - il luogo e le dimensioni del parcheggio assegnato;
- d) HOBBISTI, ARTIGIANI/ESPOSITORI, TITOLARI DI ESERCIZI DI VENDITA IN SEDE FISSA (operanti nelle aree interessate), ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO: trasmettere, non oltre 10 giorni dalla data della manifestazione, al suddetto Ufficio sia le domande pervenute dagli hobbisti, artigiani / espositori, titolari di esercizi di vendite in sede fissa (operanti nelle aree interessate degli eventi fieristici), associazioni senza scopo di lucro (come meglio specificato al precedente art. 8) sia un file excel contenente:
- la denominazione / generalità del partecipante;
 - la categoria di partecipazione (hobbista, artigiano, etc);
 - gli estremi del tesserino degli hobbisti;
 - la tipologia degli oggetti in vendita/esposti;
 - il luogo e le dimensioni del parcheggio assegnato;
- e) trasmettere, non oltre le 72 ore dalla manifestazione, al sopraccitato Ufficio comunale le ulteriori eventuali domande (con esclusione degli hobbisti) pervenute entro le 96 dall'evento fieristico ed i files di cui alle precedenti lett. a) e b) aggiornati;
- f) l'assegnazione dei posti vacanti agli spuntisti il giorno dell'evento;
- g) la rilevazione delle presenze effettive e successiva trasmissione dei dati (inclusi quelli degli spuntisti) all'Ufficio commercio non oltre 5 giorni dall'evento.

L'Organizzatore è responsabile della corretta documentazione presentata dai partecipanti.

E' istituito presso l'Ufficio Commercio del Comune un apposito registro delle presenze.

Il registro comunale delle presenze deve contenere i seguenti dati:

- la denominazione / generalità del partecipante;
- la categoria di partecipazione (operatore commerciale, espositore, hobbista etc);
- gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica o del tesserino nel caso degli hobbisti;
- la tipologia di merci in vendita / esposte;
- il luogo e le dimensioni del parcheggio assegnato;
- le presenze annuali agli eventi fieristici locali, nonché le assenze e le assenze giustificate.

Preposti alla vigilanza sugli eventi fieristici sono l'Ufficio di Polizia Municipale, gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.

L'ufficio di Polizia Municipale, attraverso il suo personale, in particolare garantisce:

- l'ordinata formazione e lo scioglimento dell'evento fieristico;
- il controllo e la timbratura dei tesserini degli hobbisti, dandone comunicazione all'Ufficio Commercio per gli adempimenti regionali di rito;
- il rispetto delle norme concernenti l'attività commerciale e del presente regolamento;
- il rispetto delle norme igieniche;
- l'abbandono del posteggio solo per comprovata ed eccezionale gravità (ultimi 3 commi dell'art. 11), dandone comunicazione all'Ufficio Commercio.

ART. 13 – VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI HOBBISTI

Come descritto dall'art. 3 del "REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA OCCASIONALE NEI MERCATINI AVENTI COME TEMATICA IL COLLEZIONISMO, L'USATO, L'ANTIQUARIATO E L'OGGETTISTICA VARIA (D.G.R. 11 maggio 2018, n. 12-6830 - D.D 15 giugno 2018, n. 255)" è definito venditore occasionale "hobbista" colui che pone in vendita in forma occasionale, nei mercatini eventi come tematiche il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia, beni di modico valore e beni propri, appartenenti al settore merceologico non alimentare, rientranti nelle proprie sfere personale o collezionati o realizzati mediante la propria abilità.

Il venditore occasionale "hobbista", per poter esercitare l'attività di vendita occasionale, deve essere in possesso del tesserino previsto e rilasciato ai sensi della vigente normativa regionale in materia.

Le norme per la partecipazione degli "hobbisti" agli eventi fieristici di VAL DELLA TORRE sono disciplinate dall'apposito Regolamento.

In ogni evento fieristico l'Ufficio di Polizia Municipale provvede alle vidimazioni dei tesserini mediante apposizione di un timbro recante luogo, data e firma del Comune.

ART. 14 – TARIFFE DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione comporta il pagamento di una tariffa di partecipazione dovuta, o al Comune o all'Organizzatore incaricato dal Comune, per coprire le spese di organizzazione / gestione.

Qualora la ricevuta di versamento non venga allegata, la domanda è considerata irricevibile.

La tariffa è stabilita ogni anno dall'Organizzatore concordemente con il Comune. Per l'anno 2019 la tariffa di partecipazione è stabilita in € 7,00.

La tariffa non è dovuta:

- nel caso di enti, persone giuridiche, associazioni, consorzi, comitati ed altre organizzazioni senza scopo di lucro, pro-loco, onlus, ecc.,
- esposizione temporanee di merce dei commercianti in sede fissa (promozioni dell'attività di bar, ristoranti, attività commerciali, ... siti nelle aree interessate dagli eventi fieristici).

Il Comune, al fine d'incentivare la partecipazione alle iniziative oggetto del presente regolamento, con idoneo atto di Giunta Comunale può determinare l'esenzione del pagamento della tassa giornaliera di occupazione del suolo pubblico.

ART. 15 – REGOLE PER LA CIRCOLAZIONE NELLE FIERE

E' vietata la circolazione ed il posteggio degli automezzi se non facenti parte indispensabile dell'attività propedeutica alla vendita all'interno delle aree adibite a sede in fiera. I mezzi non autorizzati potranno essere sanzionati a cura della Polizia Municipale.

E' vietato occupare passi carrabili ed ostruire ingressi di abitazioni e negozi.

E' vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dagli operatori e dagli spuntisti.

Durante l'orario di svolgimento della fiera è vietata la circolazione dei veicoli nelle aree a ciò destinate, fatti salvi i mezzi di emergenza.

ART. 16 – OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

Gli operatori devono:

- a) attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale incaricato;
- b) indicare e mantenere in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico dei prodotti esposti mediante l'uso di cartello o con altre modalità idonee allo scopo;
- c) esibire autorizzazioni rilasciate dai competenti uffici e/o ogni altra documentazione prevista da specifiche disposizioni di Legge ad ogni richiesta degli organi di vigilanza;
- d) tenere pulito lo spazio occupato. Al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti, di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e lasciarli nello spazio del proprio posteggio; chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere, o accatastarli se trattasi di scatole o cassette;
- e) è fatto divieto agli operatori commerciali di effettuare allacciamenti agli impianti di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti;
- f) nelle fiere è concesso l'utilizzo delle bombole a gas solo se l'operatore è munito di idonea documentazione tecnica e certificazione relative alla corretta installazione e manutenzione degli impianti presenti, realizzati a regola d'arte. Gli operatori devono, altresì, munirsi di una dichiarazione, avente durata annuale, redatta e firmata da un tecnico abilitato, in cui si attesti la rispondenza dell'impianto utilizzato alle norme previste in materia;
- g) il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito;
- h) con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività;
- i) le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, potranno sporgere in maniera tale da non arrecare danno agli operatori confinanti e dovranno essere collocate ad una altezza (minimo 2 mt.) dal suolo idonea a garantire il transito dei veicoli autorizzati e quelli di soccorso;

- j) gli operatori partecipanti alla fiera sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalle specifiche norme disciplinanti lo svolgimento della loro attività e non devono in nessun modo, danneggiare, manomettere o sporcare gli impianti o le attrezzature della fiera e in modo particolare il suolo e l'arredo urbano;
- k) gli operatori del commercio su area pubblica che pongono in vendita dischi, musicassette e simili, potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizioni che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario alla contrattazione in corso.

Gli operatori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale; i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi al pubblico per ogni ingombro.

Gli operatori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature;

Gli operatori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, la tariffa di partecipazione dovuta all'Organizzatore, nonché ogni altro documento o atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.

Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro e inequivocabile, ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.

Per evitare turbamento alle attività degli eventi fieristici i partecipanti sono obbligati a permanere fino all'orario di chiusura delle vendite, pena il conteggio dell'assenza, tranne nel caso citato all'art. 11, penultimo comma.

ART. 17 – NORME IGIENICO SANITARIE E COLLOCAMENTO DELLE DERRATE

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari sulle aree pubbliche abilita anche la somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e per l'altra attività.

L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

L'esercizio del commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabilite dalla normativa vigente in materia.

Sullo stesso banco non è ammessa l'esposizione e la vendita promiscua di generi alimentari e non alimentari.

L'operatore ha l'obbligo di garantire la massima protezione della merce al fine di evitare danni o insudiciamenti della medesima nonché degli altri operatori.

La vendita dei prodotti ittici, è vietata se non effettuato con veicoli a secondo le modalità stabilite dal Ministero della Salute. (D.Lgs. n. 193/2007 art. 6, c. 5, reg. CE n. 852/2004 all. II cap. IV c. 7).

E' vietata la somministrazione di bevande superalcoliche di qualsiasi genere.

Le derrate alimentari poste in vendita devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti alla vigilanza sanitaria; non possono essere collocate al suolo, ma su banchi appositamente attrezzati, aventi altezza non inferiore a mt. 0,70 dal suolo, fatta eccezione per gli agricoltori produttori diretti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti.

L'altezza del cumulo delle merci non può superare mt. 1,40 dal suolo.

ART. 18 – SUPERFICIE ED ATTREZZATURE DI VENDITA

Per superficie di vendita s'intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore e comprende: il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse, ove consentito.

Nell'attività di vendita è vietato recare molestie in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.

E' vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.

ART. 19 – DIVIETI DI VENDITA

E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.

E' fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.

A tali effetti si intendono destinati alla vendita; non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa. In entrambi casi tali prodotti possono essere confiscati.

E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi e attrezzature che non siano conformi alle direttive stabilite dal Ministro della Salute in merito ai requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche e i regolamenti comunitari in materia così come stabilito dall'Ordinanza Ministeriale del 3 aprile 2002 e i regolamenti comunitari in materia, nonché in ogni norma successivamente emanata in materia.

La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della Legge 283/62 e del relativo Regolamento di Attuazione n. 382/80 e successive norme emanate.

E' vietata su aree pubbliche la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, salvo quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge. E' inoltre vietata la vendita di armi, esplosivi, oggetti preziosi.

E' consentita la vendita di oggetti da punta e taglio, così come definito dall'art. 37 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.), del relativo e Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635, previa autorizzazione del Comune ai sensi dell'art. 163, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 112/1998 e s.m.i..

Gli operatori che utilizzano impianti alimentati a GPL devono attenersi alle prescrizione contenute nel documento del Ministero dell'Interno del 12.03.2014 – indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione dei mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi.

ART. 20 – VENDITA DI ANIMALI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE

E' estremamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere messi in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali e accuratamente eviscerati, con l'osservazione delle disposizioni sanitarie vigenti.

E' vietati indossare grembiuli o altri indumenti insanguinati.

La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli imprenditori agricoli e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.

ART. 21 – FURTI, DANNEGGIAMENTI E INCENDI

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per i materiali, le merci o quanto sia depositato nei posteggi, per i danni causati a persone o cose, da chiunque o comunque provocate e non risponde di furti, danneggiamenti, incendi e altre calamità che si verificassero nel corso della manifestazioni fieristiche.

ART. 22 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Tutti coloro che accedono ai mercati a cadenza ultramensile delle Fiere di Primavera e d'Autunno delle Mostre Mercato dei Prodotti Tipici e degli annessi Mercatini degli Hobbisti sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale, o comunque da altro operatore comunale specificatamente delegato dal Sindaco e incaricato alla vigilanza.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alle normative vigenti in materia.